COMUNE DI SAMONE (Prov. di Trento)

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 dal Comune di Samone

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 28 gennaio 2021

OUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con il D. Leg.vo 19 agosto 2016, nr. 175 è stato approvato il T.U. in materia di societa' a partecipazione pubblica.

Tale decreto costituisce l'attuazione della delega che la Legge nr. 124 del 7 agosto 2015, la c.d. "Legge Madia", aveva conferito al Governo in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione.

L'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sottesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma "Madia" si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel* e *per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai

contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

oppure sussiste la:

• necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.". Viene così imposto il rispetto del cosiddetto *vincolo di scopo*.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un *vincolo di attività*, recitando testualmente:

"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopradelineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività."

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: "La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato." Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

Il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Inoltre verrà pubblicato sul sito internet comunale, sub sezione "Amministrazione trasparente".

Alla luce della normativa sopra esposta è possibile apportare una precisazione in merito all'ambito di applicazione della presente razionalizzazione, oggetto della quale sono di fatto le società e le partecipazioni così come definite dal Testo Unico n. 175/2016. Tuttavia nella presente analisi è necessario anche dare atto della partecipazione del Comune di Samone in enti non societari. Infatti, alla luce anche di un consolidato orientamento della Corte dei Conti, la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponde all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 20, comma 2, lettera c) del Testo Unico n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lettera g) del citato Testo Unico) e ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

E' doveroso ricordare che il Comune di Samone, in ottemperanza alla normativa nazionale e provinciale, già da anni è impegnato nel contenimento dei costi di *governance* delle società partecipate e, più in generale, in un progetto di razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Infatti, la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ed il "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 ottobre 2012 tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, fissano già i tetti massimi di numero e remunerazione dei componenti degli organi di gestione e di controllo. In questa cornice normativa, l'Amministrazione in ogni occasione in cui ha potere di decisione o proposta (es. in occasione delle assemblee di nomina degli organi sociali), si fa portatrice dell'esigenza di rivedere gli emolumenti. La stessa considerazione vale, più in generale, per il contenimento dei costi di funzionamento e della struttura sociale: le limitazioni alle assunzioni, il contenimento delle dinamiche retributive del personale, degli incarichi di consulenza e collaborazione, delle spese di trasferta e missione e di quelle discrezionali, derivanti da specifiche disposizioni di legge provinciale, vengono puntualmente riproposti negli atti di indirizzo e verificati dal Collegio sindacale in sede di relazione al bilancio.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 787 del 9 maggio 2018 ha approvato, ai sensi dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che tali criteri trovano applicazione per gli organi di amministrazione e controllo delle società a partire del loro primo rinnovo successivo alla data di adozione della delibera. Inoltre con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1514 del 24 agosto 2018 sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che gli stessi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società successivo alla data di adozione della deliberazione.

Si procede quindi anteponendo all'analisi dettagliata delle partecipazioni del Comune di Samone alla data del 31 dicembre 2019 una prospettazione diacronica delle ricognizioni effettuate, dei piani di razionalizzazione adottati e dei conseguenti risultati ottenuti.

LE RICOGNIZIONI DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI E LE CESSIONI IN PRECEDENZA EFFETTUATE

Già con la Legge n. 244 dd. 24.12.2007 (finanziaria 2008), gli Enti locali sono stati invitati a provvedere alla ricognizione delle rispettive partecipazioni societarie allo scopo di individuare quelle consentite e dismettere quelle vietate. In particolare il comma 27 dell'art. 3 della legge citata disponeva che le amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" ricordando al contempo che "... è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 nr. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha poi introdotto un nuovo adempimento a carico delle Amministrazioni locali: l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Gli obiettivi perseguiti erano la riduzione del *numero* delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015 e la riduzione dei *costi* di funzionamento delle società. A tal fine la legge indicava anche alcuni criteri da seguire nell'elaborazione del Piano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il Comune di Samone, prima con deliberazione della Giunta comunale nr. 43 dd. 29 aprile 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredato della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione. Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale e trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Nel Piano di Razionalizzazione del 2017 si è indicato il mantenimento della partecipazioni nelle seguenti società: Azienda di Promozione Turistica Valsugana Soc. Cooperativa, Informatica Trentina S.p.a., Dolomiti Energia S.r.l., Trentino Riscossioni Spa, Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., e Primiero Energia S.r.l.

e la dismissione della partecipazione nella societa' Funivie Lagorai S.r.l.

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Con deliberazione n. 29 del 24 ottobre 2017 il Consiglio comunale di Samone ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016, stabilendo il mantenimento:

- della partecipazioni dirette nelle seguenti società: Azienda di Promozione Turistica Valsugana Soc. Cooperativa, Informatica Trentina S.p.a., Dolomiti Energia S.r.l., Trentino Riscossioni Spa, Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., e Primiero Energia S.r.l.
- delle partecipazioni indirette nelle seguenti società: Centro Servizi Condivisi Soc. Consortile a.r.l.; La revisione straordinaria conteneva inoltre l'indicazione di:
- dismettere la partecipazione nella societa' Funivie Lagorai S.r.l. mediante vendita ad asta pubblica delle quote possedute dal Comune.

Con deliberazione della Giunta comunale nr. 38 dd. 19 giugno 2018, si provvedeva alla vendita mediante asta pubblica della partecipazione nella Societa' Funivie Lagorai S.r.l. in adempimento della deliberazione del Consiglio comunale sopra citata, con esito negativo per mancanza di offerte.

La revisione straordinaria approvata nel 2017 costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si è provveduto, come previsto dalla legge, a trasmettere la revisione straordinaria alla Corte dei Conti – Servizio di controllo per il Trentino Alto Adige ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il completamento dell'inserimento dei dati e del provvedimento di revisione nell'applicativo dallo stesso predisposto.

La delibera di approvazione della revisione straordinaria è stata pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati/Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 18 dd. 30 ottobre 2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si

approva la vendita a trattativa diretta delle partecipazioni alla societa' Eurogruoup S.p.A.. In data 3 dicembre 2019 è stato sottoscritto il contratto di cessione delle partecipazioni.

Negli anni successivi non è stato adottato alcun provvedimento in merito alla razionalizzazione delle societa' partecipate dal Comune.

Alla data del 31 dicembre 2019 le partecipazioni societarie detenute <u>direttamente</u> dal Comune di Samone risultano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Dir_2	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0052	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Dir_3	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.a.	1984	0,046	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
Dir_4	02043090220	Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.	2007	1,72	Attività di promozione turistica
Dir_5	01614640223	Dolomiti Energia Holding S.p.A.	1998	0.00049	Distribuzione di Energia elettrica
Dir_6	01699790224	Primiero Energia S.r.l.	2000	0,068	Produzione e vendita di energia elettrica

Alla data del 31 dicembre 2019 le partecipazioni societarie detenute <u>indirettamente</u> dal Comune di Samone risultano essere le seguenti:

Progr essivo	Codice fiscale società	Denomina zione società	Anno di costituz ione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTIL E A R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	12,5 attraverso Trentino Digitale S.p.a. 12,5 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.	Quota percentuale di partecipazione del Comune di Samone in Trentino Digitale S.p.A. e in Trentino Riscossioni S.p.a.)	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Dato atto che, ad oggi non esiste una definizione normativa di "enti strumentali di diritto pubblico e privato", per appurare il fatto che il Comune non detenga partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato (art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005) si è fatto riferimento al disposto dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale, ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, individua tra i soggetti a ciò tenuti:

- a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Di conseguenza si rimanda a quanto dettagliato negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sub voce "Amministrazione Trasparente" ove vengono descritte le funzioni e le attività dagli stessi svolte, potendo conseguentemente constatare che di fatto non vi sono sovrapposizioni o analogie tra quanto svolto dalle società del Comune di Samone e dai suoi enti strumentali.

Da ultimo, prima di procedere all'analisi di ogni singola partecipazione si precisa quanto segue:

- per quanto concerne l'applicazione del parametro di cui all'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per "fatturato" si è fatto riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ., conformemente a quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna 54/2017/PAR.

ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	1 quota 0,51	Attivita' di rappresentanza, assistenza e servizio a favore degli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO (Il Comune non detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Tuttavia concorre all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla societa', in virtu' di previsioni statutarie. Per questa ragione, la societa' è stata comunque ritenuta prudenzialmente in controllo pubblico, ai fini della ricognizione)	SI	NO	NO

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis, lett. f), della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune di Samone (0,51%) è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (194 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M).

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

L'Assemblea straordinaria del Consorzio dei Comuni Trentini in data 20.12.2017 ha deliberato alcune modifiche allo statuto sociale, volte a qualificare l'Ente come società *in house providing* delle Amministrazioni socie. Con tale nuova veste giuridica della Società, vigente a partire dal 1° gennaio 2018 o dalla data di successiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese, gli Enti soci potranno avvalersi con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla stessa, potendole affidare prestazioni in forma diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Dati riferiti all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti	27,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0

Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	1.617.796
Compensi amministratori	77.275,00
Compensi componenti organo di controllo	18.358,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2019	383.476,00	
2018	383.476,00	
2017	339.479,00	
2016	380.756,00	
2015	178.915,00	

Importi in euro

FATTURATO		
2019 4.240.546,		
2018	3.906.831,00	
2017	3.760.623,00	
FATTURATO MEDIO	3.969.333,33	

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati; si ritiene che la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Samone si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Dati della società'

Codice fiscale	Denominazione	Anno di	% Quota di	Attività svolta
società	società	costituzione	partecipazione	
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0052	a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate degli enti soci; b) la riscossione coattiva delle entrate indicate al punto precedente; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale; d) al fine di assolvere compitamente le attivita' precedenti , svolgimento di attivita' di consulenza fiscale in favore dei soci in materia di imposte locali ed erariali.

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO (Il Comune non detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Tuttavia concorre all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla societa', in virtu' di previsioni statutarie. Per questa ragione, la societa' è stata comunque ritenuta prudenzialmente in controllo pubblico, ai fini della ricognizione)	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Trattasi di società che opera secondo il principio "in house", configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari.

La costituzione è avvenuta con l'integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento; ed il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario.

Il Comune di Samone ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n.

30 del 21.12.2019 successivamente rinnovata.

Dati riferiti all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti	49,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	2.005.700,00
Compensi amministratori	69.430,00
Compensi componenti organo di controllo	27.278,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2019	368.974,00	
2018	482.735,00	
2017	235.574,00	
2016	315.900,00	
2015	275.094,00	

Importi in euro

FATTURATO		
2019	6.661.412,00	
2018	5.727.647,00	
2017	4.854.877,00	
FATTURATO MEDIO	5.747.978,67	

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Trentino Riscossioni S.p.A. è la societa' di sistema costituita dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di svolgere le seguenti attivita' (art. 34 della L.P. nr. 3/2006):

- a) accertamento di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
- b) riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'art. 52 (potesta' regolamentare generale delle provincie e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446;
- c) esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale. La societa' è soggetta al controllo analogo congiunto della Provincia, degli Enti Locali e di altri organismi di diritto pubblico trentini. La partecipazione alla societa' d parte degli enti locali trentini, è prevista dall'art. 33, comma 7bis, della L.P. nr. 3/2006.

La societa' risulta attualmente affidataria per conto del Comune di Samone del servizio di riscossione coattiva delle entrate.

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e l'adesione da parte degli enti locali è prevista dalla stessa legge istitutiva della società. L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate."

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 Il numero dei dipendenti è nettamente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005).

Data l'esigua partecipazione del Comune di Samone si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il "Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016". Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 504/2018 è stato adottata la "Seconda relazione sullo stato di attuazione del programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016" nella quale per quanto riguarda il polo della liquidità si rappresenta la necessità di un ulteriore periodo di confronto istituzionali con i Comuni, per poi procedere a seguito della positiva valutazione da parte dei soci di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., alla creazione del polo della liquidità.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e svolge una delle attivita' consentite dalle disposizioni normative vigenti e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TRENTINO DIGITALE S.P.A.

Dati della società'

Codice fiscale	Denominazione	Anno di	% Quota di	Attività svolta
società	società	costituzione	partecipazione	
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.a.	1983	0,046	La societa', a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della P.A. del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del sistema informativo elettronico Trentino (SINET), evoluzione del sistema informativo elettronico pubblico (SIEP) e dell'infrastruttura, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO (Il Comune non detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Tuttavia concorre all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla societa', in virtu' di previsioni statutarie. Per questa ragione, la societa' è stata comunque ritenuta prudenzialmente in controllo pubblico, ai fini della ricognizione)	SI	NO	NO

Trentino Digitale S.p.a. nasca dalla fusione di Informatica Trentina S.p.a. e Trentino Network S.r.l.. il 1 dicembre 2018.

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. 3/2006 - per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società strumentale in house.

Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste da apposita Convenzione di governance.

La società svolge in particolare l'attività inerente a:

- gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e soggetti;
- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base ed applicativo;

- progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;
- progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;
- ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT (Information Communication Technology);
- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;
- progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Dati riferiti all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti	3143,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	18.646.826,00
Compensi amministratori	118.937,00
Compensi componenti organo di controllo	45.990,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2019	1.191.222,00	
2018	1.595.918,00	
2017	892.950,00	
2016	216.007,00	
2015	122.860,00	

Importi in euro

FATTURATO		
2019	49.684.933,00	
2018	54.804.364,00	
2017	39.934.676,00	
FATTURATO MEDIO	49.684.933,00	

Valutazione

Trentino Digitale S.p.A. è la societa' di sistema costituita dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. 6 maggio 1980, nr. 10, artt. 2 – 3, al fine di curare la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Trentino (S.I.N.E.T.), evoluzione del sistema informativo elettronico pubblico (S.I.E.P.), e dell'infrastruttura, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.

La societa' è soggetta al controllo analogo congiunto della Provincia, degli Enti Locali e di altri organismi di diritto pubblico trentini. La partecipazione alla societa' d parte degli enti locali trentini, è prevista dall'art. 33, comma 7bis, della L.P. nr. 3/2006.

La societa' risulta attualmente affidataria per conto del Comune di Samone di servizi informatici e di servizi attinenti la transizione digitale.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Samone si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Con atto notarile del 22 novembre 2018, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853 del notaio Reina, è stata approvata la fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A è stata costituita Trentino Digitale S.p.A., che diventa operativa dal 1° dicembre 2018, dalla funzione per incorporazione di Trentino Network S.r.l.. in Informatica Trentina S.p.A.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

Azienda per il turismo Valsugana Societa' Cooperativa.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02043090220	Azienda per li Turismo Valsugana S.C.R.L.	2007	1,72	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO (Il Comune non detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Tuttavia concorre all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla societa', in virtu' di previsioni statutarie. Per questa ragione, la societa' è stata comunque ritenuta prudenzialmente in controllo pubblico, ai fini della ricognizione)	NO	NO	NO

Descrizione

L'adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo, sono espressamente previste dalla l.p. 11 giugno 2002, nr 8.

La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- informazione ed accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico territoriale in funzione della successiva commercializzazione;
- organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini, (tali attività potranno essere svolte anche in via indiretta).

Dati riferiti all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti	14,4
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	486.747,00
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2019	10.509,00
2018	8.963,00
2017	9.606,00
2016	3.231,00
2015	4.882,00

Importi in euro

FATTURATO			
2019	2.514.478,00		
2018	2.393.163,00		
2017	2.420.156,00		
FATTURATO MEDIO	2.442.599,00		

2. Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

L'adesione da parte dei Comuni alle Aziende per il Turismo (Apt) ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla l.p. 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento) e quindi, nel Piano di Razionalizzazione del 2015 si è optato per il mantenimento della partecipazione a prescindere dalla valutazione dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 27 della L. 244/2007.

Come già specificato nel Piano citato si tratta di una società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale il Comune detiene una quota minoritaria. La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico del territorio.

Ora, l'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della l.p. 27/2010, dispone espressamente che "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175 del 2016 si intendono rispettate."

Inoltre si ritiene che l'attività svolta dall'Apt concorre alla realizzazione di alcune finalità previste dallo Statuto del Comune, quali lo sviluppo economico del territorio e la valorizzazione ed il recupero di tradizioni locali e considerando che la promozione del turismo locale, presenta una forte connessione con il territorio ed è pertanto valutata, non solo dal Comune ma anche dalla Provincia Autonoma di Trento (cfr. art. 9, comma 3 della l.p. 11.06.2002 nr. 8), strategica al fine della promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della l.p. 1/2005

Il numero degli amministratori è sostanzialmente uguale al numero dei dipendenti.

Ricordato *in primis* che la ratio sottesa all'imposizione di tale criterio consiste nel vietare l'istituzione ed il mantenimento di società "scatola vuota", ovvero società di fatto non operative; sono chiare e note le effettive attività poste in essere, con le connesse esternalità positive.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della l.p. 1/2005)

L'Azienda per il Turismo non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della l.p. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti l'Azienda ha conseguito un fatturato medio non inferiore al limite richiesto dall'articolo richiamato così come modificato dal comma 4 dell'art 24 della legge provinciale n 27 dd. 27.12.2010.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della 1.p. 1/2005

L'Azienda nell'ultimo quinquennio ha sempre raggiunto un utile d'esercizio.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della l.p. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione detenuta si ritiene il Comune di Samone non versi nelle condizioni tali da poter imporre misure volte ad una riduzione dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della l.p. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

3. Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte in particolare le disposizioni ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento) nonché dei contenuti della legge provinciale 1/2005, si propende per il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.

Dati della società'

	lice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
016	514640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	1998	0,00049	Servizio di acquedotto, smaltimento reflui fognari, produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica, distribuzione gas combustibile , teleriscaldamento e teleraffredamento, servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO (Il Comune non detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Tuttavia concorre all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla societa', in virtu' di previsioni statutarie. Per questa ragione, la societa' è stata comunque ritenuta prudenzialmente in controllo pubblico, ai fini della ricognizione)	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

Servizio di acquedotto, smaltimento reflui fognari, produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica, distribuzione gas combustibile, teleriscaldamento e teleraffredamento, servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani.

Trattasi di società che opera secondo il principio "in house", configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari.

Il Comune di Samone, ha approvato l'acquisto di nr. 10 azioni della società Industriale Trentina p.A. di Trento (S.I.T.).

Nel 1999 la societa' è confluita nella nuova societa' Trentino Servizi S.p.A. e nel 2010 in Dolomiti Energia S.p.A. e nel 2015 in Dolomiti Energia Holding S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti	188
Numero amministratori	12

di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	
Compensi amministratori	437.000,00
Compensi componenti organo di controllo	88.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2019	36.485.138,00	
2018	40.623.148,00	
2017	51.507.553,00	
2016	46.710.985,00	
2015	35.017.098,00	

Importi in euro

FATTURATO		
2019 40.410.931,00		
2018	36.829.802,00	
2017	37.823.915,00	
FATTURATO MEDIO	38.354.882,67	

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

La partecipazione risulta conforma alla previsione dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, nr. 27 e ss.mm. ed integrazioni.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 Il numero dei dipendenti è nettamente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Non ci sono elementi di criticita' tali da intraprendere misure di razionalizzazione.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PRIMIERO ENERGIA S.P.A

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	2000	0,068	produzione e vendita di energia elettrica

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO (Il Comune non detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Tuttavia concorre all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla societa', in virtu' di previsioni statutarie. Per questa ragione, la societa' è stata comunque ritenuta prudenzialmente in controllo pubblico, ai fini della ricognizione)	NO	NO	NO

La società, che ha come scopo sociale la produzione e vendita di energia elettrica, provvede alla distribuzione dei utili tra i soci.

Il Comune di Samone ha aderito a Primiero Energia S.p.A. con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 4.09.2001.

Dati riferiti all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti	25,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	1.683.646,00
Compensi amministratori	99.808,00
Compensi componenti organo di controllo	32.773,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2019	3.133.026,00
2018	4.702.971,00
2017	441.268,00
2016	- 713.071,00
2015	1.287.201,00

Importi in euro

FATTURATO		
2019	20.490.639,00	
2018	23.050.298,00	
2017	17.142.618,00	
FATTURATO MEDIO	20.227.851,67	

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

L'attivita' svolta da Primiero Energia S.p.A. Riguarda la produzione di energia elettrica dalle centrali idroelettriche di Caoria, San Silvestro, Val Schener e Moline.

L'attivita' di produzione di energia elettrica da parte di enti locali, anche mediante societa' di capitali, è prevista dall'art. 1 delle norme di attuazione dello Statuto speciale di Autonomia in materi di energia (D.P.R. 26 marzo 1977, nr. 235).

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 Il numero dei dipendenti è nettamente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi solo nell'anno 2016, caratterizzata da eventi di natura straordinaria che hanno determinato una consistente riduzione della produzione di energia elettrica.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

==

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge attivita' di produzione e vendita di energia elettrica. Gli utili sono distribuita tra i soci. Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
00337460224	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	2013	TRENTINO DIGITALE S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	12,50 attraverso Trentino Digitale S.p.a. 12,50 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.	12,50 in Trenino Digitale S.p.A. e 12,50 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.)	Attivita' di supporto agli enti soci (servizi legali, controlli interni, service amminsitrativo)

La società è stata costituita nel 2013, al fine di concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di sistema le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse, ma è effettivamente operativa nei confronti delle consorziate soltanto dal 2016. Essa è destinata a svolgere una funzione strategica ai fini del miglioramento dell'efficienza e del contenimento delle spese delle società di sistema partecipate dall'Ente locale.

Il Comune di Samone detiene la quota di partecipazione indiretta della società, tramite Trentino Digitale S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A..

Dati riferiti all'esercizio 2019::

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

	importi in caro
Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	10,00
Compensi componenti organo di controllo	4.160,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2019	0.00
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00
2015	772,00

Importi in euro

FATTURATO		
2019	640.282,00	
2018	904.490,00	
2017	1.121.458,00	
FATTURATO MEDIO	888.743,33	

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

La società svolge attività consortile a favore delle società del sistema pubblico provinciale ai sensi della L.P. 27 del 27.12.2010 – art. 7 – comma 3 bis (aggiunto dalla L.P. 25 del 27.12.2012 – art. 2). La partecipazione delle stesse al Consorzio è prevista dalla legge provinciale dunque, ai sensi dell'art. 20 c. 1 della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono rispettate.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori. L'attuale inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli amministratori, che peraltro svolgono la funzione a titolo gratuito, non rappresenta pertanto, nella fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di riorganizzazione.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

La Società, pur essendo stata costituita nel 2013, ha avviato la propria operatività nei confronti dei soci nel 2016.

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Samonesi ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.